



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL

TIROCINIO PROFESSIONALE

(approvato con deliberazione consiliare in data 16.11.2018 e successivamente modificato con deliberazione del 8.09.2022)

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di tirocinio professionale della durata stabilita dalla legge, condizione, altresì, necessaria per l'ammissione all'esame di abilitazione.

Il tirocinio forense deve essere svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, nel rispetto delle norme di deontologia professionale, secondo le modalità disciplinate dalla legge professionale, dal D.M. Giustizia n.70/2016 e dal presente Regolamento.

Art. 2

L'ammissione al tirocinio professionale è deliberata dal Consiglio dell'Ordine dopo la presentazione della richiesta, corredata dalla richiesta documentazione, e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa.

Nel caso siano rilevate ragioni che possano giustificare il diniego di iscrizione, il Consiglio, prima di provvedere, dovrà sentire l'interessato nei modi e termini previsti dalla Legge Professionale.

Art. 3

Lo svolgimento del tirocinio è documentato nel "libretto della pratica", nel quale dovranno essere riportate le attività svolte durante il periodo di pratica, secondo l'indicazione del libretto.

Il libretto dovrà essere presentato in Segreteria del Consiglio alla scadenza di ogni semestre.



Capo II

IL TIROCINIO ALL'INTERNO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Art. 4

Solo gli avvocati abilitati da almeno cinque anni all'esercizio della professione hanno la facoltà di accogliere praticanti presso il proprio studio.

Ciascun iscritto ha il dovere di accogliere gli aspiranti alla pratica presso il proprio studio.

Ciascun iscritto potrà accettare alla frequenza non più di tre praticanti avvocati contemporaneamente.

Il rifiuto dovrà essere sempre giustificato da obiettive ragioni relative all'organizzazione dell'attività professionale.

Art. 5

Il Consiglio dell'Ordine tiene un elenco nel quale sono indicati gli studi professionali disponibili ad accogliere i praticanti

Art. 6

Il tirocinio presso lo studio costituisce l'aspetto principale della preparazione all'esercizio della professione; deve essere svolto sotto la diretta supervisione del titolare dello studio per almeno 20 ore settimanali e deve comportare il compimento delle attività proprie della professione.

Art. 7

Il libretto della pratica forense sarà consegnato personalmente al praticante avvocato dal Presidente o da un Consigliere delegato.

Il praticante dovrà annotare nel "libretto della pratica" le attività e le questioni giuridiche di maggior interesse e di particolare rilevanza alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Alla fine del primo anno di tirocinio il praticante dovrà redigere una relazione nella quale dovranno essere illustrate, quanto a tale anno, le attività sommariamente indicate nel libretto della pratica ed i problemi, anche di natura deontologica, trattati.



Alla fine del tirocinio e prima del rilascio del certificato di compiuta pratica, il titolare dello studio dovrà svolgere una breve relazione sull'attività complessivamente espletata dal praticante avvocato.

Capo III

IL TIROCINIO PROFESSIONALE NELLE UDIENZE

Art. 8

Il praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a 20 per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio.

Ai fini di cui al comma che precede, il Consiglio dell'Ordine non terrà conto di più di tre udienze per giorno.

E' consentito al praticante di assistere ad udienze trattate da altro professionista, previa autorizzazione del Consiglio in conformità a quanto previsto dall'art.41 comma 8 Legge professionale.

Art. 9

Nel "libretto della pratica" dovranno essere indicate le udienze cui il praticante ha assistito con l'individuazione delle parti ed il numero di ruolo dei processi.

Dovranno all'uopo essere allegati i verbali delle predette udienze ovvero idonea certificazione rilasciata dalla Cancelleria e controfirmati dal titolare dello studio con valenza di attestazione che si tratti di cause non di mero rinvio e riferibili al professionista stesso. 'E data facoltà di dimostrare la partecipazione alle udienze anche mediante autocertificazione del praticante avvocato, controfirmata dal dominus, per la riferibilità al suo studio dell'affare alla cui trattazione abbia partecipato il praticante avvocato.

Dovranno essere altresì indicati gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia partecipato

Art.10

Il praticante è tenuto durante le udienze al rispetto delle norme di deontologia e non può comparire in sostituzione dell'iscritto se non in possesso dell'abilitazione al patrocinio e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.



Art.11

Il Consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante avvocato ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Art. 12

Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa e può essere interrotto nei casi e con le modalità previste dall'art. 7 D.M. Giustizia n. 70/2016.

Il praticante dovrà presentare al Consiglio dell'Ordine istanza per l'interruzione del tirocinio al momento del verificarsi dell'evento giustificativo e, in caso di accoglimento, il tirocinio rimarrà sospeso dalla data di presentazione dell'istanza.

Art.13

Il tirocinio, oltre che nella pratica presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della Legge professionale e dal D.M. Giustizia n.17/2018.

Ai sensi dell'art.8 del predetto decreto, il praticante avvocato dovrà superare le verifiche semestrali nonché quella finale; il mancato superamento della verifica finale impedirà il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'art.45 L.P.